

D.P.R. 23 gen. 1973, n. 43
T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale
(G.U. 28 mar. 1973, n. 30, Suppl. ord.)¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

- 301. Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.** – 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca (240 c.p.) delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.¹
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del c.p. se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice procedura penale.
- 5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.²

¹ Periodo aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 4 ott. 2022, n. 156.

La Corte cost., con sent. 10 gen. 1997, n. 1, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma «nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di aver acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato».

² Comma ins. dall'art. 6, c. 6, D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21.